

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1757 DEL 27/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DI SECONDA ISTANZA DI DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO ALL'INTERNO DELLA U.O.S.D. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BASSANO PER MATURAZIONE DEI PRIMI 5 ANNI DI SERVIZIO E 5 ANNI A RAPPORTO ESCLUSIVO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1752/24

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane relazione quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 64 del C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024 al comma 1 prevede che, fatto salvo per quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8/6/2000, II biennio, articolo 8, comma 1), lett. e) del CCNL del 22.02.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall'art. 5 del CCNL dell'8/6/2000, II biennio, articolo 10, comma 1), lett. b) del CCNL del 22.02.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e articolo 11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;
- al comma 2 prevede che l'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità;
- la dott.ssa Cristina Plotegher, Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Maxillo-facciale, dipendente a tempo indeterminato in questa Azienda U.L.SS., assegnata alla U.O.S.D. Chirurgia Maxillo-facciale Presidio Ospedaliero Bassano, il giorno 27 aprile 2024 ha maturato i primi cinque anni di servizio e cinque anni a rapporto esclusivo;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1969 del 6 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2016 dall'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio Sanitaria e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali riguardante i primi interventi in materia di personale alla luce della L. R. 25 ottobre 2016, n. 19, con il quale le parti si sono impegnate a garantire che i contratti integrativi, gli accordi e regolamenti oggetto di relazioni sindacali delle Aziende U.L.SS. soppresse e incorporanti mantengano la loro efficacia in attesa della stipula dei nuovi contratti integrativi e accordi aziendali;
- i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati raggiunti, sono stati definiti dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell'Azienda incorporante U.L.SS. 3 in attuazione del C.C.N.L. 08/06/2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto il 31/10/2007;
- l'art. 57 del C.C.N.L. dell'Area Sanità – 19 dicembre 2019, a tutt'oggi in vigore, prevede, tra l'altro, che il Collegio Tecnico sia deputato alla verifica e alla valutazione in seconda istanza;

Visto l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali per la Dirigenza Sanitaria in applicazione del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 – triennio 2016-2018 – Area Sanità avente ad oggetto “Valutazione a fine incarico dirigenziale” che testualmente recita “..... per la valutazione di II^ istanza, è costituito il Collegio Tecnico di cui all'art. 57 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019, così composto:

- Presidente: Direttore del Dipartimento di afferenza del dirigente affidatario dell'incarico (in caso di assenza del Direttore del Dipartimento o nel caso si debba astenere perché valutatore di I^ istanza del valutato, lo stesso può essere sostituito da un altro Direttore di Dipartimento della medesima area o dal Direttore di Articolazione Aziendale/Direttore di Area);
- Componenti: nr. 2 Direttori di Unità Operativa Complessa, di cui almeno uno della medesima specifica disciplina o profilo del valutato (in caso di assenza, o nel caso si debba astenere perché

valutatore di I^a istanza del valutato, Dirigenti titolari di incarico con graduazione maggiore del valutato, di cui almeno uno nella medesima specifica disciplina o profilo del valutato.....”.

Considerato che il suindicato Dirigente medico è stato sottoposto alla valutazione di prima istanza, che si è conclusa positivamente, il Dirigente propone di provvedere alla costituzione del Collegio Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di costituire il seguente Collegio Tecnico, così come indicato in premessa, per la valutazione di seconda istanza del Dirigente Medico dott.ssa Cristina Plotegher relativamente alla maturazione dei prime cinque anni di servizio e di cinque anni a rapporto esclusivo ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 08/06/2000 - II Biennio Economico - della Dirigenza Medica e Veterinaria, innovato dall'art. 89 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 19/12/2019 - triennio 2016-2018 - maturati alla data del 27 aprile 2024;

Presidente: dott.ssa Sira Bizzotto – Direttore U.O.C. Direzione Medica Bassano – Azienda U.L.SS 7 Pedemontana;

Componenti: dott. Michele Antoniutti – Direttore Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero Bassano - Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana;

dott. Luigi Romano – Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria Presidio Ospedaliero Bassano - Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana;

Segretario: un dipendente dell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Collaboratore Amministrativo Professionale – Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana;

2. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione nr. 1386 del 22/07/2022.